



Comune di **DICOMANO**

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n.37 del 09.09.2014
Modificato con
delibera del C.C.
n.26 del 08.07.2015
Modificato con
delibera del C.C.
n.19 del 28.04.2016
Modificato con
delibera del C.C. n.6
del 20.02.2017**

Indice

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo. 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Presupposto

Articolo 3 – Soggetto attivo

Articolo 4 – Componenti del Tributo

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Articolo 5 – Oggetto del Titolo

Articolo 6 – Presupposto del Tributo

Articolo 7 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo, abitazione principale e sue pertinenze

Articolo 8 – Soggetti passivi

Articolo 9 – Base imponibile

Articolo 10 – Aliquote e detrazioni

Articolo 11 – Detrazione per l’abitazione principale

Articolo 12 - Esenzioni

Articolo 13 – Quota statale del tributo

Articolo 14 - Versamenti

Articolo 15 – Adempimenti del contribuente: dichiarazioni

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 16 – Presupposto

Articolo 17 – Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

Articolo 18 – Soggetti passivi

Articolo 19 – Locali e aree scoperte soggetti al tributo

Articolo 20 – Locali ed aree

Articolo 21 – Determinazione della superficie tassabile

Articolo 22 – Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – Riduzioni superficiali

Articolo 23 – Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo

Articolo 24 – Determinazione della tariffa del tributo

Articolo 25 – Istituzioni scolastiche statali

Articolo 26 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

Articolo 27 – Piano finanziario

Articolo 28 – Articolazione delle tariffe del tributo

Articolo 29 – Tariffa per le utenze domestiche

Articolo 30 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

Articolo 31 – Tariffa per le utenze non domestiche

Articolo 32 – Classificazione delle utenze non domestiche

Articolo 33 – Dichiarazioni ai fini Tari

Articolo 34 – Mancato svolgimento del servizio

Articolo 35 – Riduzioni tariffarie

Articolo 36 – Zone non servite

Articolo 37 – Richiesta delle riduzioni

Articolo 38 – Agevolazioni

Articolo 38-bis – Agevolazioni ex art.24 Legge n.164/2014

Articolo 39 – Cumulo di riduzioni

Articolo 40 – Tributo giornaliero

Articolo 41 – Tributo provinciale

Articolo 42 – Riscossione

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 43 – Presupposto e finalità

Articolo 44 – Soggetti passivi

Articolo 45 – Immobili soggetti al tributo ed esenzioni

Articolo 46 – Periodi di applicazione del tributo ed obblighi dichiarativi

Articolo 47 – Determinazione della base imponibile

Articolo 48 – Aliquote del tributo e detrazioni

Articolo 49 – Servizi indivisibili e relativi costi

Articolo 50 – Versamento del tributo

Articolo 51 – Importi minimi

Articolo 52 – Rimborsi e compensazione

Articolo 53 – Funzionario responsabile

Articolo 54 – Verifiche

Articolo 55 – Attività accertativa

Articolo 56 – Sanzioni e interessi

Articolo 57 – Accertamento con adesione

Articolo 58 – Riscossione coattiva

Articolo 59 – Importi minimi

Articolo 60 – Norma di rinvio

Articolo 61 – Entrata in vigore e norme finali e transitorie

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Dicomano (d'ora in avanti semplicemente definito "Comune") istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3 -SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4 - COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:

- *la componente patrimoniale*, costituita dall'*imposta municipale propria (IMU)*, di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

- *la componente servizi*, articolata a sua volta:

- nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;

- nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA **(IMU)**

ART. 5 -OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l’applicazione nel Comune dell'*imposta municipale propria* (d’ora in avanti definita semplicemente “**IMU**”)¹.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell’ambito della potestà regolamentare prevista dalla vigente normativa.²
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l’imposta deve essere corrisposta al Comune in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 6 -PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili, esclusa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. L’IMU non si applica altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali³;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia⁴, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

¹ Tale imposta è stata istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall’art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.

² Nello specifico, dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.

³ Ai sensi del D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture “è definito «alloggio sociale» l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L’alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.”

⁴ Fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139.

ART. 7 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO, ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE

1. Per **fabbricato** si intende⁵ l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

2. Per **area fabbricabile** si intende⁶ l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. In deroga a quanto previsto al precedente comma, non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. La deroga è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti comproprietari.

4. Per **terreno agricolo** si intende⁷ il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.⁸

5. Per **abitazione principale** si intende⁹ l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

6. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale,

⁵ Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.

⁶ Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.

⁷ Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.

⁸ Il secondo e il terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile stabiliscono che "Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

⁹ Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201.

le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

7. Sono *assimilate all'abitazione principale*:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da *anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari* a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'unità immobiliare posseduta *da cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati* nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.¹⁰

c) l'unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a *studenti universitari soci assegnatari*, anche in assenza di residenza anagrafica.

8. Per *pertinenze dell'abitazione principale* si intendono gli immobili utilizzati come tali ai sensi del codice civile¹¹, esclusivamente classificate (o classificabili) nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ART. 8 - SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il **proprietario** di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;

- il titolare del diritto reale di **usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie** su fabbricati, aree edificabili e terreni;

- il **concessionario**, nel caso di concessione di aree demaniali;

- il **locatario**, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

- il **coniuge assegnatario** della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

¹⁰ Tale assimilazione è applicabile a partire dal 01.01.2015.

¹¹ Che, all'art.817, definisce pertinenze "le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima"

ART. 9 - BASE IMPONIBILE

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo.
2. Per i ***fabbricati iscritti in catasto***, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento¹², i seguenti moltiplicatori¹³:
 - a. per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 il moltiplicatore è 160;
 - b. per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 il moltiplicatore è 140;
 - c. per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5 il moltiplicatore è 80;
 - d. per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 il moltiplicatore è 65;
 - e. per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 il moltiplicatore è 55.
3. Per i ***fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati***, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504¹⁴.
4. Per le ***aree fabbricabili*** il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.
6. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, su proposta dell'Ufficio Urbanistica, con propria delibera, la Giunta Comunale può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del

¹² Ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662.

¹³ Tali moltiplicatori sono previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214

¹⁴ Ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

comune. Tali valori non sono vincolanti né per il contribuente, né per il comune e sono individuati al mero scopo di facilitare il versamento dell'imposta.

7. Nel caso di ***fabbricato ridotto di fatto allo stato di rudere*** per il quale il catasto non ha assegnato rendita, si considera base imponibile ai fini IMU il valore dell'area fabbricabile, qualora esistano i presupposti di fatto o di diritto per l'attività edificatoria.

8. Per i ***terreni agricoli*** e per i ***terreni non coltivati***, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 75.

9. I terreni di cui al precedente comma, essendo il Comune zona interamente montana¹⁵, sono esenti da imposizione ai fini IMU.

10. La base imponibile è **ridotta del 50 per cento**:

a) per i fabbricati di ***interesse storico o artistico*** di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati ***inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati***, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. In entrambi i casi l'agevolazione ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta di perizia tecnica o della dichiarazione sostitutiva;

c) per le unità immobiliari ***concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale***, a condizione che:

- I. l'abitazione non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- II. il contratto sia registrato;
- III. il comodante risieda anagraficamente ed abitualmente dimori nel territorio del Comune;
- IV. il comodante possieda - oltre a quella oggetto del comodato - al massimo un'ulteriore abitazione nell'intero territorio italiano, ovverosia la propria abitazione principale, fermo restando che anche questa non deve essere di lusso.

11. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- devono essere oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone;
- l'inagibilità / inabitabilità deve essere sopravvenuta per vetustà ed abbandono, per calamità naturale, per eventi comunque prescindenti dalla volontà del soggetto

¹⁵ Ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune è compreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

passivo; tale faticenza non può essere superata con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di ristrutturazione edilizia. Tali non sono né manutenzione ordinaria, né manutenzione straordinaria e neppure restauro conservativo, bensì opere di revisione integrale dell'edificio esistente, spesso anche con variazione di forma, sagoma, volume, superficie e destinazione d'uso.

ART. 10 - ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale¹⁶, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine previsto dalla legge, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ART. 11 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - nonché per le relative pertinenze - si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

¹⁶ Adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446.

ART. 12 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, ovverosia:
 - a. *i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;*
 - b. *i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;*
 - c. *i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;*
 - d. *i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;*
 - e. *i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;*
 - f. *i terreni agricoli coltivati o incolti, ubicati nei comuni classificati totalmente montani, come il Comune di Dicomano, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ai sensi del D.L. 24 gennaio 2015, n.4”;*
 - g. *gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi¹⁷ destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto¹⁸, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile; resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni¹⁹*

¹⁷ Di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovverosia gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.

¹⁸ Come definite dall'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, ovvero: *quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.*

¹⁹ Si riporta tale articolo: *Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali* - 1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «allo svolgimento» sono inserite le seguenti: «con modalità non commerciali». - 2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013. - 3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla

3. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni,²⁰ che hanno acquisito l'annotazione negli atti catastali della sussistenza della ruralità.

4. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

5. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al comma precedente e di cui alla lettera g) del precedente comma 2, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

6. Le esenzioni spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

ART. 13 - QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato²¹ il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.

3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali. - 4. È abrogato il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248

²⁰ Tale norma prevede che: "Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; d) all'allevamento e al ricovero degli animali; e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna; h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso. 3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A".

Si precisa che per qualificare i fabbricati rurali strumentali, come definiti dal comma 3-bis, art.9, d.l. n° 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni, occorre la sussistenza dell'utilizzo per attività connesse all'agricoltura come espresse dall'articolo 2135 del Codice civile e secondo gli elementi desumibili dall'elencazione indicata nel citato comma 3-bis. Ovviamente la strumentalità può ravvisarsi solo nel caso vi sia la presenza dell'azienda agricola nella sua accezione del termine (cfr. Nota Agenzia del Territorio n° 10933/2010) e, quindi, vi sia una attività imprenditoriale. Ne consegue che l'attività dovrà, necessariamente, essere svolta da un soggetto che detenga la partita IVA con codice attività legato all'agricoltura e dimostri che l'attività svolta non è esclusivamente destinata all'autoconsumo.

²¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228.

ART. 14 – VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. Nel caso in cui il periodo di possesso si equivalga, l'imposta dovrà essere pagata dal soggetto che cede l'immobile. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del modello F24.²²
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
5. Gli importi minimi per il versamento del tributo sono stabiliti dal *Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali*.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 15 – ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE: DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

²² Secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

2. Si ritiene che la dichiarazione non debba essere presentata nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art.3-bis del D.Lgs. 18.12.1997, n°463, concernente la disciplina del modello unico informatico²³, mentre è obbligatoria in materia di riduzioni ed agevolazioni²⁴ nonché in tutti i casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria²⁵.
3. Non vi è parimenti obbligo dichiarativo in caso di successione, fermo restando quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.
4. Restano ferme le dichiarazioni finora presentate ai fini sia dell'ICI (Imposta comunale sugli immobili) che dell'IMU, in quanto compatibili.
5. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma.
6. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

²³ Si riporta tale articolo di legge: "Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione.1. Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale, si provvede, a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, è fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti, nonché l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare. 2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonché le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali è attivata la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico, nonché la data a decorrere dalla quale il titolo è trasmesso per via telematica. 3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico. 4. Nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale."

²⁴ Sia in caso di acquisizione che di perdita del diritto all'agevolazione/riduzione. I casi più significativi sono: fabbricati inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati, quelli di interesse storico o artistico, immobili per il quale il comune abbia deliberato una riduzione di aliquota, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (i cosiddetti "beni-merce").

²⁵ Le fattispecie più significative sono le seguenti: immobili oggetto di locazione finanziaria, immobile soggetto di concessione amministrativa su aree demaniali, per le aree fabbricabili (anche per l'annuale dichiarazione del valore al 1° gennaio sulla base del quale viene calcolata la relativa imposta), quando un terreno agricolo diviene fabbricativo o viceversa, per utilizzo edificatorio di un'area a seguito di demolizione di fabbricato, per l'assegnazione di immobili a soci di cooperative edilizie in via provvisoria, concessione in locazione di immobili da parte di IACP e similari, per le esenzioni di cui art. 12 comma 5 del presente regolamento, per l'acquisizione o la perdita durante l'anno del diritto all'esenzione, per i fabbricati iscritti in cat.D posseduti da impresa e distintamente contabilizzato, per riunione di usufrutto non dichiarata in catasto, ecc.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 16 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto della *tassa sui rifiuti* (d'ora in poi indicata come “**TARI**”) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 17.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 27 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per *utenze domestiche* si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per *utenze non domestiche* tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 17 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel *Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti* approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 04-03-2010, e sono riportato nell'allegato A) del presente regolamento.

ART. 18 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo articolo, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani come da successivo articolo, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i

diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 19 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
3. In assenza di apposita dichiarazione iniziale di cui all'art.33 e fermo restando quanto previsto dal successivo art. 20, si intendono suscettibili di produrre rifiuti tutti i fabbricati accatastati (con eccezione di quelli in categoria F), quelli non regolarmente accatastati ma comunque utilizzati, le aree scoperte operative utilizzate.
4. Si considerano soggetti al tributo, oltre a tutti i fabbricati utilizzati, quelli *utilizzabili*, considerando tali:
 - a) Per le **utenze domestiche**: tutti gli immobili dotati di almeno un'utenza relativamente ad uno dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica. Per le unità pertinenziali di tali immobili la tassabilità prescinde dall'allacciamento ai servizi. Nel caso di utenze condominiali centralizzate, il discrimine per la tassabilità è la presenza dell'utenza elettrica.
 - b) Per le **utenze non domestiche**: tutti gli immobili forniti di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete, e, comunque, ogni qualvolta è presente un'attività nei locali.
5. Sono tassabili le aree scoperte operative riferibili alle sole utenze non domestiche suscettibili di produrre rifiuti urbani, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo. Qualora si tratti di aree prive di qualsivoglia manufatto, anche rimovibile, nonché di qualsivoglia sistema di copertura (tende, ombrelloni, tettoie, ecc.), utilizzate in modo pertinenziale rispetto ad immobili regolarmente tassati, le stesse vengono calcolate in misura del 10%.
6. La non utilizzabilità – e, pertanto, la non tassabilità – degli immobili deve essere dichiarata con la tempistica di cui all'art.33.

ART. 20 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

Per le utenze domestiche:

- a) unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 19, c.4, lett. a) o inagibili;
- b) locali che non vengono conteggiati nel computo della superficie catastale (le superfici coperte con altezza non superiore a 150 cm, terrazze scoperte, centrali termiche o locali riservati ad impianti tecnologici, ecc.);
- c) locali in oggettive condizioni di non utilizzo e di fatto non utilizzati, ad esempio perché oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- d) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva
- e) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse.

Per le utenze non domestiche:

- f) superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, tribune e simili;
- g) centrali termiche, celle frigorifere e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- h) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno nonché i parcheggi;
- i) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- j) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- k) aree adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio del distributore di carburante;
- l) aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- m) superfici adibite all'allevamento di animali;
- n) superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali, ad esempio, legnaie e fienili.
- o) superfici di strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- p) I locali destinati in via esclusiva all'esercizio del culto pubblico riconosciuto dallo Stato Italiano.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono comunque tenuti a dichiarare gli stessi nella denuncia originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 21 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 6.12.2011 n. 201, la base imponibile del tributo è costituita dalla superficie calpestabile degli immobili soggetti a tassazione. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini Tarsu (D.Lgs. 507/1993);
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune provvederà a darne apposita comunicazione ai contribuenti interessati, adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212;
3. Per tutte le altre unità immobiliari nonché per le aree scoperte non incluse nella superficie catastale la base imponibile sarà costituita dalla superficie calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari dell'immobile di provvedere alla presentazione all'Agenzia del Territorio della planimetria, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19/04/1994, n. 701 e, nelle more della presentazione della documentazione, il tributo viene calcolato sulla base della superficie calpestabile.
5. Per superficie calpestabile, si intende la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

8. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138*.

9. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo.

ART. 22 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Non sono quindi detassabili quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

<i>categoria di attività</i>	<i>% abbattimento</i>
autocarrozzerie / autofficine / gommisti	50 %
elettrauto	20 %
lavanderie	50 %
tipografie, stamperie, serigrafie, vetrerie, ceramisti	25 %
attività ove siano presenti superfici adibite a verniciatura	20 %

e/o lavorazione di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie ecc.)	
laboratori di analisi, radiologici, fotografici, studi dentistici ed odontotecnici, veterinari	15 %
pelletterie, pelliccerie e lavorazioni di prodotti simili	40 %
produzione, allestimenti insegne, autolavaggi, autorimesse, distributori di carburante	10 %
fonderie, galvanotecnici	50 %
cementifici	30 %
macellerie ed altre attività con produzione di rifiuti di origine animale	50 %
uffici, agenzie, studi professionali, istituti credito	5 %
qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma	10 %

4. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma 1 nonché la percentuale di abbattimento del comma precedente, gli interessati devono:

a) *Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.*

b) *Comunicare annualmente con la dichiarazione di cui all'art.33, da presentarsi entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando idonea documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD, ecc.).*

La dichiarazione di cui sopra, fermo restando che non potrà contenere i dati dell'anno precedente, ha effetto per il solo anno nel quale è stata presentata.

ART. 23 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

1. Il Comune applica una riduzione sulla parte variabile del tributo per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani. La tariffa dovuta può, pertanto, essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che

sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 60% del tributo. Nei quantitativi avviati al recupero sono da escludere i rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta ed i rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 30 Giugno dell'anno successivo, a pena di decadenza, compilando l'apposita dichiarazione e consegnando la documentazione in essa indicata.

5. Per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente.

6. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno nel quale è presentata la dichiarazione o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacità o di cessazione dell'attività.

ART. 24 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 28 del presente regolamento.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art.27. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 25 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 26 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2018, ai sensi dell'art.1, c.27, L.208/2015, nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al successivo articolo.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.
9. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147 attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura proporzionale all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, così come segue:
 - *aumento della raccolta differenziata in una misura compresa fra l'1,00% ed il 5,00% - abbattimento della parte variabile del 1%*
 - *aumento della raccolta differenziata in una misura compresa fra il 5,01% ed il 10,00% - abbattimento della parte variabile del 1,50%*
 - *aumento della raccolta differenziata in una misura compresa fra il 10,01% ed il 15,00% - abbattimento della parte variabile del 2%*
 - *aumento della raccolta differenziata in una misura superiore al 15,00% - abbattimento della parte variabile del 2,50%*

ART. 27 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia²⁶ entro il termine del 30 Novembre di ogni anno.
2. Il Comune integra il Piano finanziario con le componenti di propria competenza, ovvero i costi di accertamento, riscossione e contenzioso.
3. Il piano finanziario, come sopra integrato, è approvato dal Consiglio comunale.
4. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro 15 giorni dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe TARI, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario complessivo e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.158/99.

ART. 28 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle

²⁶ Ai sensi della Legge Regione Toscana 69/2011, fino a quando non verrà individuato il gestore unico del servizio integrato per lo smaltimento dei rifiuti, i consigli comunali restano l'organo competente all'approvazione del piano finanziario, ai sensi dell'art.198 c.1, D.Lgs. 152/2006.

quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti, riportate nell'allegato B) del presente regolamento.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.

ART. 29 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La *quota fissa* della tariffa per le *utenze domestiche* è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La *quota variabile* della tariffa per le *utenze domestiche* è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del DPR 158/99.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, ossia i coefficienti Ka e Kb, sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 30 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare come ad es. le colf, le badanti e similari che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Nel numero dei componenti devono essere considerati i soggetti che, pur non essendovi residenti, vi risultano stabilmente dimoranti, per i quali è obbligatorio presentare apposita denuncia come da successivo art.33. Le variazioni relative al

numero dei residenti sono acquisite d'ufficio basandosi sulle risultanze anagrafiche, ai fini della corretta determinazione della tariffa.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune o residenti in diverso fabbricato, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per i fabbricati ove non risulti un nucleo familiare residente e nel caso in cui il denunciante sia una persona giuridica, per il calcolo della tariffa si applicano i seguenti coefficienti:

- *n°1 occupante per immobili con superficie tassabile fino a 25 mq;*
- *n°2 occupanti per immobili con superficie tassabile fra 26 e 50 mq;*
- *n°3 occupanti per immobili con superficie tassabile fra 51 e 75 mq;*
- *n°4 occupanti per immobili con superficie tassabile fra 76 e 100 mq;*
- *n°5 occupanti per immobili con superficie tassabile oltre i 100 mq.*

Nel caso in cui il denunciante sia una persona fisica, può essere apportata la prova contraria al numero degli occupanti applicato tramite i suddetti coefficienti, sulla base dei componenti il nucleo familiare nel Comune di residenza, a condizione che l'abitazione non sia locata anche per periodi di tempo limitati.

5. Le cantine, le autorimesse e gli altri simili luoghi di deposito con classamento C2, C6, C7 si considerano utenze domestiche con un occupante se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze domestiche. Se, invece, conduttore è una persona giuridica, ovvero una pluralità di nuclei familiari, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e pertanto rimaste non locate né utilizzate ad altro titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

ART. 31 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, ossia i coefficienti Kc e Kd, sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 32 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato B) del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, lavorazione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in locali diversi, a meno che non si tratti di fabbricati accatastati separatamente, nel qual caso è plausibile attribuire ad ogni fabbricato una tariffa adeguata alla relativa destinazione d'uso.

5. Per i locali promiscui, ovvero sia immobili ad uso domestico ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività, la superficie di quest'ultima dovrà essere scorporata dalla superficie tassabile della relativa utenza domestica.

6. Nel caso in cui in un immobile ad uso non domestico venga cessata l'attività ma lo stesso sia comunque soggetto al tributo ai sensi dell'art.19 del vigente regolamento, in quanto attiva almeno un'utenza, in via transitoria la tariffa applicabile è quella relativa a depositi e magazzini senza vendita diretta.

ART. 33 - DICHIARAZIONI AI FINI TARI

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
 2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. La dichiarazione può essere presentata sia dal soggetto passivo TARI che dal soggetto passivo TASI.
 3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente o fatta pervenire:
 - a) *all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta;*
 - b) *alla data di spedizione risultante dal timbro nel caso di invio postale;*
 - c) *alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, posta elettronica e PEC.*
- La modulistica deve essere disponibile anche sul sito internet dell'ente, che può prevedere la possibilità di compilazione ed invio telematico della stessa.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un maggior ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro lo stesso termine sopraindicato. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
 5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, ma possono essere denunciate entro il termine di cui sopra.
 6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree nonché la dichiarazione di variazione in diminuzione dell'ammontare del tributo deve essere presentata entro 90 giorni, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo a partire dal momento in cui si è verificata la cessazione o variazione. Se tardivamente presentata, la denuncia ha effetto dal momento della presentazione, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
 7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di accertamento d'ufficio.
 8. Nel caso di decesso del contribuente, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 6, i familiari, i conviventi/coobbligati in solido o gli eredi dello stesso sono tenuti a dichiarare all'ente il nominativo del nuovo soggetto passivo. Qualora non venga provveduto entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo, l'Ente potrà inviare avvisi di pagamento senza alcuna agevolazione o riduzione a nome di uno qualsiasi dei coobbligati in solido o degli eredi, senza che gli stessi

possano contestare tale emissione. Qualora non sia possibile rintracciare, stante la mancanza di una successione o di conviventi, nessun erede o coobbligato in solido, l'omissione di dichiarazione da parte di questi sarà sanzionata come da successivo art. 54.

9. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

per le UTENZE DOMESTICHE:

- a. *Generalità del denunciante, con codice fiscale ed indirizzo di residenza;*
- b. *Estremi catastali (comprensivi di rendita, necessaria ai fini TASI), indirizzo di ubicazione con numero civico ed interno (se esistente), superficie calpestabile (fermo restando quanto previsto dall'art.21) e destinazione d'uso dei singoli locali;*
- c. *Generalità e/o codice fiscale dei soggetti occupanti i locali;*
- d. *Generalità e/o codice fiscale del soggetto passivo ai fini TARI e ai fini TASI;*
- e. *Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;*

per le UTENZE NON DOMESTICHE:

- a. *Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, tipologia dell'attività svolta (con specificazioni quali ad esempio codice ATECO dell'attività);*
- b. *Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;*
- c. *Estremi catastali (comprensivi di rendita, necessaria ai fini TASI), indirizzo di ubicazione con numero civico ed interno (se esistente), superficie calpestabile (fermo restando quanto previsto dall'art.21) e destinazione d'uso dei singoli locali;*
- d. *Generalità e/o codice fiscale del soggetto passivo ai fini TARI e ai fini TASI;*
- e. *Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi precedentemente denunciati;*
- f. *Planimetria dell'immobile nei seguenti casi:*
 - I. *fabbricati non accatastati in categoria ordinaria;*
 - II. *immobili nei quali si producono in tutto o in parte rifiuti speciali, sia assimilati che non assimilati;*
 - III. *aree scoperte operative.*

10. Medesima dichiarazione deve essere presentata una tantum qualora si ritenga di aver diritto ad una delle riduzioni di cui agli articoli 35 - 36 ed annualmente nel caso delle agevolazioni di cui all'art. 22-23.

11. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy e trattamento dei dati, anche sensibili.

ART. 34 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità

sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

ART. 35 - RIDUZIONI TARIFFARIE

1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: *riduzione del 30 %*;
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, così come risultante da licenza e a condizione che l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare: *riduzione del 30 %*;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per **più di sei mesi all'anno all'estero**: *riduzione del 30 %*, fermo restando che, ai sensi di legge (art.9 bis, D.L. 28.03.14, così come convertito dalla L.80/2014) per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, il tributo si applica in misura ridotta di due terzi.
 - d) utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico attraverso le modalità contenute nell'allegato C) al presente regolamento e dimostrando di usufruire di adeguato spazio verde, intendendo per tale una quota di almeno 50 mq (pro capite se utenza condominiale): *riduzione del 17 % della tariffa*;
 - e) utenze domestiche **condominiali** che provvedono in modo comunitario allo smaltimento di scarti compostabili²⁷ come da precedente lettera d), con adeguato spazio verde comune e con compostiere di cui all'allegato C: *riduzione del 5% ad utenza*.
 - f) utenze non domestiche che effettuano il **compostaggio aerobico individuale** per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche²⁸: *riduzione del 20%*.

Le riduzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del presente articolo si applicano sia sulla parte fissa che su quella variabile della tariffa.

2. Le riduzioni sopra indicate vengono concesse su richiesta dell'interessato, tenuto pertanto a produrre dichiarazione di cui all'art.33, e decorrono dal momento della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione iniziale, nel qual caso hanno la stessa decorrenza della stessa.

3. La dichiarazione sarà valida anche per gli anni successivi. Con la presentazione della dichiarazione, il contribuente autorizza il Comune a provvedere

²⁷ Ai sensi dell'art. 183, c. 1. lett.qq-bis, D.Lgs 152/2006.

²⁸ Ai sensi dell'art. 208, c. 19-bis, D.Lgs 152/2006.

a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare il mantenimento delle condizioni che danno diritto a riduzioni.

4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione, fermo restando che le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate; in quest'ultimo caso, si provvederà ad emettere avviso di accertamento per omessa denuncia di variazione.

35-Bis - PROGETTO RICICLA E VINCI

1. A partire dall'anno 2017 per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche o i centri di raccolta, con l'attivazione del Progetto " Ricicla e Vinci", è stabilita una riduzione della tariffa proporzionata ai conferimenti effettuati. Tale riduzione sarà conteggiata, al raggiungimento del punteggio previsto, sugli importi dell'anno solare successivo rispetto a quello dei conferimenti.

2. Le utenze domestiche iscritte regolarmente a TARI che nell'anno solare raggiungono il "punteggio ambientale" di 40 punti avranno diritto a una riduzione del 5%. Le utenze che raggiungono il punteggio di 150 punti avranno diritto al 20% della parte variabile. Le utenze domestiche che arriveranno a 200 punti la riduzione sarà del 30% della parte variabile. Le nuove utenze che si iscrivono durante il corso dell'anno solare dovranno presentare copia dell'iscrizione alla TARI per poter partecipare al Sistema premiante.

3. L'utente potrà consultare l'allegato D) al presente regolamento per prendere visione dei criteri di calcolo ed i relativi parametri (rifiuti e metodo di calcolo punti) del sistema premiante.

ART. 36 – ZONE NON SERVITE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 657, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta del 60% (sia per la parte fissa che per la variabile) per le utenze poste a una distanza superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica o ad uso pubblico, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli immobili.

ART. 37 – RICHIESTA DELLE RIDUZIONI

1. Le riduzioni di cui agli articoli 35 e 36 vengono concesse su richiesta dell'interessato, tenuto pertanto a produrre dichiarazione di cui all'art.33, e decorrono dal momento della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione iniziale, nel qual caso hanno la stessa decorrenza della stessa.

2. La dichiarazione sarà valida anche per gli anni successivi. Con la presentazione della dichiarazione, il contribuente autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare il mantenimento delle condizioni che danno diritto a riduzioni.

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione, fermo restando che le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate; in quest'ultimo caso, si provvederà ad emettere avviso di accertamento per omessa denuncia di variazione.

ART. 38 – AGEVOLAZIONI

1. Sono previste le seguenti agevolazioni di carattere sociale:

per le UTENZE DOMESTICHE

a) *per i nuclei familiari di residenti, la cui certificazione ISEE non superi la misura annualmente stabilita in sede di determinazione delle tariffe.*

Per tale riduzione percentuale, che può essere anche graduata in relazione a diversi importi ISEE ma che non può superare il 60%, il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione di cui all'art.33 entro il termine del 30 Settembre di ogni anno, a pena di decadenza, allegando la certificazione ISEE in corso di validità.

b) *per i nuclei familiari di residenti nel Comune di Dicomano all'interno dei quali esista una persona con invalidità riconosciuta al 100%, la cui certificazione ISEE non superi la misura annualmente stabilita in sede di determinazione delle tariffe.*

Per tale riduzione percentuale, che può essere anche graduata in relazione a diversi importi ISEE ma che non può superare il 60%, il contribuente è tenuto a presentare apposita richiesta accompagnata da copia di certificato rilasciato dal funzionario medico dell' A.S.L. competente attestante la condizione di invalidità, accompagnata da apposita dichiarazione di cui all'art.33 entro il termine del 30 Settembre di ogni anno, a pena di decadenza, allegando la certificazione ISEE in corso di validità.

Le agevolazioni per le utenze domestiche di cui al presente comma 1. sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Nel caso in cui le richieste di agevolazioni superino lo stanziamento di Bilancio, si provvede a ripartire le risorse disponibili proporzionalmente alle richieste.

2. Dal 01.05.2016 sono previste le seguenti agevolazioni di carattere premiante:

allo scopo di favorire l'aumento della quantità e qualità della raccolta della raccolta del PET e HDPE, si riconosce la seguente agevolazione in base al quantitativo di

conferimenti effettuati nell'anno in corso presso l'ecocompattatore installato dal Comune in Via Ciro Fabbroni.

- a) Riduzione del 100% (fino a un importo massimo di €400,00) al cittadino che ha totalizzato il maggior numero di conferimenti (1° classificato);
- b) Riduzione del 60% (fino a un importo massimo di € 240,00) al cittadino 2° classificato;
- c) Riduzione del 30% (fino a un importo massimo di € 120,00) al cittadino 3° classificato.

Per accedere a tale agevolazione è previsto un numero minimo di 200 conferimenti, ovvero di aver totalizzato almeno 200 punti (1 conferimento = 1 punto).

I punti totalizzati, acquisiti mediante la tessera sanitaria, verranno verificati al termine di ogni anno dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le agevolazioni per le utenze domestiche di cui alle lettere a),b),c) del presente comma 2. sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

per le UTENZE NON DOMESTICHE

d) un'agevolazione pari al 60% della tariffa variabile per gli immobili o le porzioni di essi destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e/o sanitarie da parte di Associazioni di volontariato legalmente riconosciute.

e) un'agevolazione pari al 60% della tariffa variabile per gli spogliatoi e le parti destinate al pubblico annesse ai locali ad aree destinate allo svolgimento di attività sportive gestite da associazioni o società sportive convenzionate con il Comune per la gestione di impianti di proprietà del medesimo.

Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni previste per le utenze non domestiche, lettere d) ed e) del presente comma 2., il contribuente è tenuto a presentare apposita richiesta entro il termine previsto dall'art.33 comma 3 del presente Regolamento.

f) Sono previste le seguenti riduzioni della tariffa relativa alle utenze non domestiche sotto indicate, già esistenti, che si impegnano a rimuovere o, per quelli esistenti e/o di nuova apertura, a non installare slot machine e/o apparecchi equivalenti nei propri locali:

cat. 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie: riduzione del 20% della tariffa variabile;

cat. 24 – Bar, caffè, pasticceria: riduzione del 20% della tariffa variabile."

Con la definizione di "slot machine" e/o apparecchi equivalenti devono intendersi quegli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei al gioco lecito di cui

all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. (Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza);

Per accedere all'agevolazione di cui al presente comma, i richiedenti dovranno comunicare l'assenza nei propri locali di apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei al gioco illecito di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. (Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza), redigendo annualmente un'istanza di agevolazione secondo il modello predisposto dagli uffici, da presentare, di norma, entro il 30 giugno dell'anno interessato.

Tale riduzione, relativamente all'annualità 2016, verrà valorizzata con conguaglio sulla seconda rata; nel caso di rimozione degli apparecchi in corso d'anno, con decorrenza dal mese successivo a quello nel quale ha avuto luogo la rimozione.

Le attività di cui alla lettera f) del presente comma, sono tenute ad esporre all'ingresso del proprio locale, l'apposito supporto fornito gratuitamente dal Comune riportante la dicitura "LOCALE NO SLOT".

Gli esercenti per i quali è in essere l'agevolazione, in caso di eventuale successiva installazione di apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 del T.U.L.P.S., dovranno tempestivamente e comunque entro 30 giorni dall'installazione, darne comunicazione al Comune e comporterà la cessazione dell'agevolazione a decorrere dal mese nel quale ha avuto luogo l'installazione.

3. Le agevolazioni previste per le utenze non domestiche di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo non vengono concesse se il contribuente non è in regola con il versamento del tributo.

ART. 38-BIS

AGEVOLAZIONE EX ART.24 LEGGE n.164/2014

In conformità a quanto previsto dall'art.24 del D.L. n.133/2014 convertito nella legge n.164/2014²⁹, il Comune può procedere a concedere una riduzione della tassa sui rifiuti.

Per l'anno 2016 e successivi, salvo modifiche, il Comune di Dicomano stabilisce un'agevolazione del 50% per ogni cittadino/associazione che parteciperà concretamente alle attività di tutela e valorizzazione del territorio.

²⁹ Art. 24 *Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio*

In vigore dal 12 novembre 2014

1. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.

1. L'ammontare complessivo delle agevolazioni non può comunque superare lo stanziamento annuale previsto all'interno del Bilancio di Previsione secondo le seguenti percentuali:
 - 60% dello stanziamento di Bilancio in favore delle Associazioni;
 - 40% dello stanziamento di Bilancio in favore dei cittadini singoli residenti.

Si potrà derogare a tale suddivisione percentuale nel caso in cui, a seguito della presentazione delle richieste e della conseguente verifica di fattibilità da parte dell'Ente, si registri disponibilità di risorse in una od in entrambe le sopra citate categorie.

2. Per le modalità procedurali ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione di cui al presente articolo si rinvia al Regolamento Comunale attuativo dell'art.24 della Legge 164/2014.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non vengono concesse se il contribuente non è in regola con il versamento del tributo.
4. Le agevolazioni previste per le utenze non domestiche di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 39 - CUMULO DI RIDUZIONI

1. Le riduzioni di cui agli articoli 22 – 23 – 35 – 36 non sono fra loro cumulabili.
2. In caso di pluralità di riduzioni richieste, si applica quella più favorevole al contribuente.
3. Le agevolazioni di cui all'art. 38, limitatamente a quelle previste dal comma 1. e dal comma 2. lettere d), e), f), sono invece cumulabili con le riduzioni di cui sopra nel limite massimo del 60%.

ART. 40 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata dell'80%. La maggiorazione dell'80% non si applica nei casi di occupazioni temporanee di aree pubbliche o di uso pubblico effettuate con carattere ricorrente e per le quali la riscossione della tassa per le

occupazioni di spazi ed aree pubbliche avviene mediante convenzione. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto in caso di dichiarazione ai fini della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o con il pagamento del tributo a tali fini.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. Tutti gli uffici comunali sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi eventuali occupazioni, anche abusive, riscontrate.

ART. 41 - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA)

1. E' fatta salva l'applicazione del cosiddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504, comunque esso venga denominato dall'Ente competente.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dall'Ente competente.

ART. 42 - RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e viene inviato per posta semplice.

3. Qualora comunicato dal contribuente, può essere inviata copia del documento via e-mail o PEC.

4. Il versamento della tassa dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del modello F24.³⁰

5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della

³⁰ Secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

L. 296/2006. L'arrotondamento deve essere operato per ogni codice tributo del modello F24.

6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno anche essere conteggiate nell'avviso di pagamento del tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione, con scadenze diverse da quelle di cui al precedente comma.

7. Gli importi minimi per il versamento del tributo sono stabiliti dal *Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali*.

8. Il Comune provvede al riversamento all'Ente competente del tributo di cui al precedente art.40 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto.

9. Al contribuente che non versi – in tutto o in parte – le somme indicate nell'avviso di pagamento, è notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto, apposito avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento prevista dalla legge, e si provvederà a riscossione coattiva, con le modalità previste dalla vigente normativa e con aggravio delle spese di riscossione e gli interessi come da legge.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 43 - PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del *tributo comunale per i servizi indivisibili* (di seguito "TASI"), è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai fini IMU dal precedente art.7. Resta soggetto ad imposizione l'abitazione principale cosiddetta "di lusso", ovvero sia classata in cat. A/1, A/8, A/9.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo art.49 del presente regolamento.

ART. 44 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possenga o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo risultante da apposito titolo (contratto di locazione, di comodato ecc.) di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta sia per i locali e le aree scoperte di uso comune che per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 45 - IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO ED ESENZIONI

1. Sono soggetti alla TASI gli immobili di cui al precedente art.43, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per le definizioni di fabbricato, abitazione principale, pertinenza, area edificabile si rimanda al precedente articolo 7.
3. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504³¹; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni³².

ART. 46 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO ED OBBLIGHI DICHIARATIVI

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili, fermo restando quanto previsto dall'art.44, comma 3.
2. Per quanto concerne obblighi dichiarativi, tempistica degli stessi, modalità di presentazione, effetti ai fini della cessazione del tributo ecc., si fa riferimento all'art.33 che disciplina la dichiarazione ai fini TARI, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate, fermo restando il mancato obbligo di presentazione di dichiarazione previsto al precedente art.15 ai fini IMU.

ART. 47 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

³¹ Ovverosia: **b)** i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; **c)** i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; **d)** i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; **e)** i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; **f)** i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; **i)** gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

³² Si veda in merito la nota n. 18

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), per cui si rimanda al precedente art.9.

ART. 48 - ALIQUOTE DEL TRIBUTO E DETRAZIONI

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 49 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale³³ non può superare in ogni caso l'1 per mille. Per i beni merce, l'aliquota base è da considerarsi all'1 per mille, ai sensi del comma 14, lett. c), della L.208/2015, con possibilità di modificarla in aumento fino al massimo dello 2,5 per mille o in diminuzione fino all'azzeramento.
5. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013 fissata al 10,6 per mille.
6. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.
7. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote può prevedere apposite detrazioni d'imposta che tengano conto della capacità contributiva della famiglia attraverso l'applicazione dell'ISEE.

ART. 49 - SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Rientrano nei servizi indivisibili e vengono finanziati con la TASI i seguenti servizi:

- pubblica sicurezza e vigilanza
- illuminazione stradale pubblica
- servizi cimiteriali
- servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico
- servizi socio-assistenziali
- servizio di protezione civile

³³ Di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133.

Art. 50 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma successivo.
2. Il versamento della tassa dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del modello F24.³⁴
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 51 - IMPORTI MINIMI

1. Gli importi minimi per il versamento del tributo sono stabiliti dal *Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali*.

³⁴ Secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 52 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. *I rimborsi e le compensazioni fra crediti e debiti sono disciplinati dal Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.*

ART. 53

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 54

VERIFICHE

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

ART. 55 – ATTIVITA' ACCERTATIVA

1. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
3. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene secondo le modalità previste dal *Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali*.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 56 **SANZIONI ED INTERESSI**

Si rimanda al vigente “*Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali*” per quanto riguarda *gli importi e criteri di applicazione delle sanzioni, ivi*

compresi l'aumento delle sanzioni in caso di recidiva e la riduzione delle sanzioni in caso di manifesta sproporzione.

ART. 57
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Si rimanda al vigente “*Regolamento per la disciplina degli istituti deflattivi del contenzioso tributario*” per quanto riguarda le modalità di attuazione dell'accertamento con adesione.

ART. 58
RISCOSSIONE COATTIVA

Si rimanda al vigente “*Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali*” per quanto riguarda le modalità di riscossione coattiva.

ART. 59
IMPORTI MINIMI

Si rimanda al vigente “*Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali*” per quanto riguarda gli importi minimi per versamenti ed attività accertativa.

ART. 60
NORMA DI RINVIO

1. Si rimanda al vigente *Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali* per quanto riguarda:
 - a) *Contenzioso;*
 - b) *Misura e modalità di calcolo degli interessi;*
 - c) *Possibilità di dilazionare i versamenti;*
 - d) *Ravvedimento operoso.*
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 61
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI E TRANSITORIE

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014 salvo successive modifiche che entrano in vigore come specificato da delibera di approvazione.
3. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa

l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

4. Per l'anno 2014 l'aliquota massima ai fini TASI non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

5. Per il solo anno 2014:

a) è previsto un diverso numero di rate e diverse scadenze per il pagamento annuale del tributo, con conguaglio sull'ultima rata;

b) è procrastinato al 30 Settembre il termine ultimo per presentare dichiarazione al fine di richiedere:

1. la riduzione di cui all'art. 22 (contestuale produzione di rifiuti speciali non assimilati e rifiuti urbani);

2. la riduzione di cui all'art. 23 (avviamento al recupero di rifiuti speciali assimilati agli urbani).

**CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI PER L'ASSIMILAZIONE DEI
RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI (di cui al Regolamento Comunale per la gestione
dei rifiuti approvato con Delibera Consiliare n.21 del 04-03-2010)**

1. Al fine di conseguire la corretta gestione ambientale e il maggiore recupero di materiali e nelle more della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini del conferimento per la raccolta, recupero e smaltimento, sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del citato decreto, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o riportati nell'allegato A.

2. Devono essere comunque osservate le seguenti condizioni:
 - a) assenza di contaminazione, con sostanze e preparati classificati pericolosi secondo gli allegati alla parte quarta allegato D del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) conferimento separato delle frazioni per le quali è attiva la raccolta differenziata nella zona;
 - c) compatibilità con il sistema di trattamento, recupero e smaltimento adottati dal gestore e con le tecniche e modalità di conferimento e di raccolta previste per la zona, secondo quanto indicato dal Contratto di Servizio e dai relativi atti tecnici. Qualora il produttore richieda particolari modalità di conferimento, la diversa organizzazione del servizio e i relativi oneri di raccolta devono essere definiti con il gestore incaricato mediante apposita convenzione;la quantità annua di rifiuti da conferire non sia superiore a quella determinata con l'applicazione del coefficiente di produttività "Kd" utilizzato per il calcolo della tariffa di igiene ambientale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e contemporaneamente sia compatibile con le condizioni di cui al punto c). Fanno eccezione alla presente condizione, le tipologie di rifiuti riportate nell'allegato 1B del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, costituite da imballaggi non contaminati e i rifiuti destinati alla raccolta differenziata che abbiano un tenore di impurezze o di frazioni estranee o di frazioni merceologiche similari, inferiore al 2%, da conferire in conformità al precedente punto c), per il loro recupero e riciclaggio.

3. Sono comunque escluse dall'assimilazione le seguenti tipologie di rifiuti speciali:
 - a) pneumatici fuori uso;
 - b) macchinari, attrezzature, apparecchiature deteriorate ed obsolete;
 - c) cavi e materiali elettrici in genere;
 - d) materiali inerti e di cemento amianto;
 - e) terre e rocce da scavo;
 - f) altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato provvedimento sindacale.

LISTA CODICI CER RIFIUTI ASSIMILATI

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 02 rifiuti dell'industria tessile

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 Altri rifiuti urbani

20 03 99 Rifiuti non pericolosi e non differenziati derivanti dallo spazzamento dei locali

Attenzione:

PER QUANTO RIGUARDA IL CER 04.01.09 RIFIUTI DI CONFEZIONAMENTO E FINITURA DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE SI PRECISA CHE, RISPETTO AL REGOLAMENTO TIPO APPROVATO DALL'ATO, CONSIDERATO CHE IL SISTEMA DI SMALTIMENTO FINALE ADOTTATO DAL GESTORE NON E' COMPATIBILE CON DETTO RIFIUTO, NELLE MORE DELL'ART.7 COMMA 2 LETTERA B DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, IL RIFIUTO NON PUO' ESSERE CONFERITO AL CASSONETTO.

RIFIUTI DI IMBALLAGGI

150101 Imballaggi in carta e cartone

150102 Imballaggi in plastica

150103 Imballaggi in legno

150104 Imballaggi metallici

150107 Imballaggi in vetro

RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI ED ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI ED INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

200101 Carta e cartone

200102 Vetro

200138 Legno diverso di quello di cui al punto 200137

200139 Plastica

200140

Metalli

200201

Rifiuti biodegradabili

Nota: Per quanto concerne i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) si rinvia direttamente alle previsioni all'art. 19 del regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati)

**ALLEGATO B - TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA
POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

<i>Numero tegoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi, teatri
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Autosaloni, esposizioni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10	Ospedali
11	Agenzie, studi professionali, uffici
12	Banche e istituti di credito
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccaia
15	Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Barbiere, estetista, parrucchiere
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23	Birrerie, hamburgerie, mense
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26	Plurilicenze alimentari e miste
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club
31	Agriturismi
32	Bed and breakfast e altre attività ricettive extralberghiere non previste nelle precedenti categorie

ALLEGATO C

LINEE GUIDA PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il compostaggio, o *biostabilizzazione*, tecnicamente è un processo biologico aerobico e controllato dall'uomo che porta alla produzione di una miscela di sostanze umidificate (il compost) a partire da residui vegetali sia verdi che legnosi o anche animali mediante l'azione di batteri e funghi.

La **compostiera** o **biocompostiera** è un contenitore atto ad accogliere la frazione organica dei rifiuti solidi urbani durante la sua decomposizione aerobica.

Per accedere alla riduzione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera e), è necessario essere in possesso di apposito contenitore, fornito dal gestore del servizio o acquistato presso negozi specializzati, che garantisca l'ossigenazione del materiale organico ed all'interno del quale i batteri termofili, mesofili, psicrofili e actinomiceti, insieme ai lombrichi, trasformino le sostanze organiche in humus o terra fertile per ottenere il **compost**, detto anche **terricciato** o **composta**. La compostiera può essere fatta di plastica, o essere auto-costruita in legno o metallo.

Sono ammissibili alla riduzione, oltre alle compostiere acquistate nei negozi specializzati, i modelli costruiti secondo le seguenti linee-guida:

MODO A) Innanzi tutto occorre procurarsi un bidone, con relativo coperchio, la cui capienza varierà in base al numero di persone in famiglia. Servendovi di un trapano, praticare una **serie di fori**, regolarmente distanziati gli uni dagli altri, sulle pareti e sul fondo del bidone: una buona traspirazione favorisce la formazione del compost. Rivestire l'interno del bidone prima con **una zanzariera** e poi con della **rete plastificata**, avendo cura di fermarla con del **filo di ferro** che farete passare in alcuni dei buchi fatti per far passare l'aria. Infine, create sul fondo uno strato di **palline di argilla espansa** alto almeno 10 centimetri: esso servirà ad evitare che il vostro compost marcisca.

Per fare in modo che il percolato scorra, procuratevi **un sottovaso** adatto alla base del vostro bidone e delle mollette: fate in modo che esso non poggi direttamente sul sottovaso ma sulle mollette. In questo modo il percolato si depositerà all'interno del sottovaso che dovrà essere regolarmente svuotato. La **comparsa dei lombrichi** è garanzia del buon andamento del processo di compostaggio: quando il compost sarà maturo essi diminuiranno poiché non avranno di che nutrirsi.

MODO B) Realizzazione della compostiera utilizzando i pallet, le pedane in legno di solito utilizzate per lo stoccaggio dei materiali. Procuratevi **quattro bancali, dei mattoni, chiodi e martello**. Il primo sarà la base della nostra compostiera e dunque dovrà essere leggermente rialzato da terra per gli stessi motivi che abbiamo visto in precedenza: per far questo utilizzate i mattoni creando **un basamento** su cui poggiare il primo bancale.

Fatto questo, provvediamo a fissare alla base e tra di loro i tre bancali rimasti servendoci di parti di assi in legno che andremo ad **inchiodare in corrispondenza dei nodi**. Per garantire una maggiore solidità fissiamo altri due assi in corrispondenza degli angoli superiori della nostra compostiera: ovviamente un lato sarà aperto per mescolare il compost.

Modalità di utilizzo:

Tipi di rifiuti da utilizzare: in generale va bene il cosiddetto **umido organico**, ovvero scarti di cibo, fondi del caffè, foglie secche o fiori, gusci d'uovo, bucce di frutta e scarti di verdure.

1. Posizionare la compostiera in un angolo del giardino parzialmente ombreggiato, riparato dall'insolazione diretta e dal vento.
2. Deve essere sufficientemente distante dall'abitazione pur garantendo la facilità di accesso, specialmente nei mesi invernali.
3. Non inserire nella Compostiera materiali non biodegradabili, quali metalli, plastica, vetro, cartoni, riviste, scarti di legno trattato con prodotti chimici o piante malate, ecc
4. Inserire nella Compostiera legname, solo se tritato; questo per accorciare i tempi di decomposizione.
5. L'aggiunta in "modo eccessivo" di materiali particolari, esempio **troppa** erba, **troppi** rifiuti di cucina, **troppi** residui legnosi, e qualsiasi altro prodotto **non aiuta** a conferire la massa in fermentazione per avere una notevole porosità, quindi struttura soffice. Quest'ultima favorisce la penetrazione dell'aria, migliorando il processo di degradazione e riducendo i pericoli di formazione di cattivi odori e percolati.
6. L'introduzione dei rifiuti deve avvenire attraverso l'apertura superiore.
7. Nel caso di utilizzo di sacchetti biodegradabili evitare che questi restino chiusi all'interno della Compostiera.
8. Rimuovere periodicamente il materiale, in quanto il compostaggio necessita di ossigeno, altrimenti la sostanza organica marcisce.

ALLEGATO D

CONFERIMENTI PRESSO LE STAZIONI ECOLOGICHE O CENTRI DI RACCOLTA.

L'incentivo ha lo scopo di caratterizzare stazioni ecologiche o centri di raccolta come luogo ove conferire quei rifiuti che per dimensioni, quantità e qualità non possono essere raccolti nei cassonetti stradali.

La base per l'incentivo è il "punteggio ambientale": ogni utenza domestica deve raggiungere un minimo di punti per ottenere l'incentivo; le classi di rifiuti conferibili vengono suddivise in tre Fasce ciascuna con un proprio limite di punteggio per il quale vale quanto previsto nel seguente schema.

Codice CER	Descrizione	punteggio	FASCE
150101	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	0	A
150102	IMBALLAGGI IN PLASTICA	0	A
150103	IMBALLAGGI IN LEGNO	0	A
150106	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	0	A
150107	IMBALLAGGI IN VETRO	0	A
150110	IMBALLAGGI CON RESIDUI SOSTANZE PERICOLOSE	10	B
150111	IMBALLAGGI METALLICI CON MATRICI SOLIDE POROSE PERICOLOSE	10	B
160103	PNEUMATICI FUORI USO	1	C
160216	TONER E CARTUCCE ESAUSTE PER STAMPANTI E FAX	5	A
160504	GAS IN CONTENITORI A PRESSIONE PERICOLOSI (ESTIN.)	0	B
160505	GAS IN CONTENITORI A PRESSIONE (ESTINTORI)	0	B
170802	MATERIALI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DI GESSO	0	A
170903	RIFIUTI MISTI ATTIVITA' COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	0	A
170904	RIFIUTI INERTI COSTITUITI DA MATTONI, MATTONELLE	0,3	A
200101	CARTA E CARTONE	0	A
200102	VETRO	0,8	A
200108	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	0	A
200110	ABBIGLIAMENTO	1	A
200111	PRODOTTI TESSILI	1	A
200113	SOLVENTI	5	B
200114	ACIDI	5	B
200115	SOSTANZE ALCALINE	5	B
200117	PRODOTTI FOTOCHIMICI	5	B
200119	PESTICIDI	5	B
200121	TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO (NEON, LAMPADE A BASSO CONSUMO)	30	B
200123	APP. FUORI USO CONTENENTE CLOROFLUOROCARBURI	1	C
200125	OLI E GRASSI COMMESTIBILI	2	A
200126	OLI E GRASSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200125 (OLIO MOTORE)	5	B
200127	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
200128	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200127	5	B
200129	DETERGENTI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
200130	DETERGENTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200129	5	B

200132	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131	5	B
200133	BATTERIE E ACCUMULATORI	5	B
200134	BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200133	10	B
200135	TELEVISORI E MONITOR	1	C
200136_R2	APPAR. ELETTRICHE ELETTRONICHE FUORI USO R2	1	C
200136_R4	APPAR. ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO R4	6	C
200138	LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137	1,2	A
200139	PLASTICA	0,6	A
200140	METALLO	2	A
200201	RIFIUTI BIODEGRADABILI	0,5	A
200307	RIFIUTI INGOMBRANTI	1	C

Il punteggio per ciascun conferimento dipende dalla quantità di rifiuti conferiti nelle varie classi e dalla rispettiva Fascia di appartenenza secondo la seguente tabella:

FASCIA	LIMITE MASSIMO
A	130
B	130
C	100

Nel dettaglio, nel caso in cui venga conferito un carico di rifiuti non omogeneo, si ricorda che la pesatura per affidare i punteggi all'utenza viene fatta come totale; il punteggio viene poi ripartito rispetto alle tipologie di rifiuti conferiti. Il sistema in oggetto prevede che all'atto del conferimento dei rifiuti, presso i CdR e Stazioni ecologiche, vengano considerati i pesi dei materiali con il sistema dell'arrotondamento matematico al KG in eccesso o in difetto. Quindi, se l'utente conferisce al CdR una quantità di materiali di 0,5 kg non concorrerà all'accumulo di punteggio, altrimenti quantità superiori allo 0,5 kg verranno conteggiate come se fossero 1 kg.

Per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari composti da due o più persone occorre tener conto che la parte variabile della tariffa è attribuita secondo i coefficienti (Kb) di cui all'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 158/1999. Tali coefficienti, che sono variabili in funzione del numero dei componenti dei nuclei familiari costituenti le utenze domestiche, sono quelli riportati nella Tabella 2 del punto 4.2 dell'Allegato 1 al predetto D.P.R. Per il calcolo saranno applicati i punteggi riportati nella seguente tabella divisi per il coefficiente KB.

Numero componenti	KB
1	1
2	1,8
3	2,3
4	3
5	3,6
6	4,1

Il numero dei componenti il nucleo familiare sarà quello risultante dalla Banca dati Tari al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Per calcolare il punteggio di ogni Kg. conferito si userà la seguente formula:

Punti = (kg conferiti/coefficiente familiari) X coefficiente rifiuto *(il punteggio in tabella)*

ESEMPIO:

Conferimento di un frigorifero che pesa 30kg.

Utente ha un nucleo familiare composto da 3 persone (coeff.=2,3)

Punti = (30 kg/2,3)X1 (coeff. RAEE grandi dimensioni) =13,04

Punteggi assegnati = 13 totali (arrotondamento matematico)

L'Ufficio Tari al fine di concedere la riduzione provvederà ad recepire i dati trasmessi da AER relativi ai conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta. Ai rifiuti conferibili, ma NON riportati tra le classi di rifiuti contenute della tabella indicata in precedenza, NON sarà attribuito alcun punteggio ai fini della riduzione tariffaria.